



CORPO CONSOLARE

di Puglia, Basilicata e Molise

edito a cura della Segreteria Generale
del Corpo Consolare

Possibili involontari errori o variazioni dovranno essere segnalati alla Segreteria Generale del Corpo Consolare al fine di tenerne conto nella prossima edizione. Finito di stampare nel mese di marzo 2019

STATUTO DEL CORPO CONSOLARE DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE

L'Assemblea dei Consoli titolari di Uffici consolari riunitasi a Bari il 19 ottobre 2005

PREMESSO

- che la Convenzione di Vienna del 24 Aprile 1963 sulle relazioni consolari, recepita e resa esecutiva in Italia con legge 9 Agosto 1967 n. 804, depositata a New York presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite il 25-6-1969, contiene nel preambolo una norma di carattere generale intesa ad operare il più ampio rinvio al diritto consuetudinario;
- che le norme della Convenzione predetta implicano imprescindibilmente l'esistenza giuridica del CORPO CONSOLARE;
- che il CORPO CONSOLARE, inteso in senso ampio è l'insieme dei Consoli titolari di Uffici consolari, residenti e non residenti in una Regione dello Stato ricevente, ivi preposti a svolgere le medesime funzioni consolari;
- che il CORPO CONSOLARE, a differenza del CORPO DIPLOMATICO, non è unico rispetto all'Italia, ma si scinde nella molteplicità di Gruppi di Consoli esteri coesistenti nelle varie città dello Stato territoriale;
- che il CORPO CONSOLARE è legittimato a compiere funzioni di varia natura, aventi carattere di rappresentanza, di cerimoniale, d'affari, d'amministrazione ed altro;

L'Assemblea dei Consoli Titolari e non di Ufficio Consolare, all'unanimità di voti, espressi in forma palese

DELIBERA

- di adottare il seguente testo di Statuto, a modifica ed integrazione delle norme e consuetudini vigenti, approvate nella riunione del 16-10-1971, e successive modifiche del 10-2-1977, del 12-5-1994, del 23-2-1996, del 22-3-2004 e del 19-01-2010 con il testo seguente:

TITOLO I COSTITUZIONE - EMBLEMA - SCOPI - DURATA

Art. 1 - Costituzione

1.1. Con riferimento al diritto consuetudinario ed alla Convenzione di Vienna del 24 Aprile 1963 sulle relazioni consolari, recepita e resa esecutiva in Italia con legge 9-8-67 n. 804, depositata a New York presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite il 25-6-1969, è costituita un'associazione denominata «CORPO CONSOLARE DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE».

1.2. L'Associazione è regolata dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2 - Emblema

2.1. L'Associazione avrà un suo emblema rappresentato dall'aquila bicipite federiciana in campo bianco, con la scritta sottostante: "CORPO CONSOLARE DI PUGLIA, BASILICATA E MOLISE".

Art. 3 - Scopo

3.1. Finalità dell'Associazione sono:

- rappresentare il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise di fronte alle istituzioni regionali e locali, alle Autorità e agli Enti con competenza delle Regioni Puglia, Basilicata e Molise;
- promuovere e disciplinare, d'intesa con le Istituzioni, Autorità ed Enti, ogni iniziativa volta ad assicurare ai cittadini stranieri l'assistenza umanitaria e sociale al fine di migliorare le loro condizioni di vita e di soggiorno;

- diffondere informazioni di ogni genere utili per l'assolvimento delle funzioni consolari;
- promuovere ed incrementare le relazioni fra i Consoli operanti in Puglia, Basilicata e Molise, e, a tal fine, favorire tutte le iniziative sociali, culturali e umanitarie, comunque atte a incrementare un proficuo collegamento fra i Consoli e a valorizzarne l'opera in qualsiasi settore.

Art. 4 - Sede

4.1. L'Associazione ha sede in Bari. Il Consiglio di Decanato stabilirà la sede ove riterrà opportuno sino a quando non sia possibile avere una sede istituzionale permanente.

Art. 5 - Durata

5.1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II COMPOSIZIONE - ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Soci

6.1. L'Associazione è costituita dai membri degli uffici consolari come segue:

- Soci titolari residenti: Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli, Agenti Consolari di carriera ed onorari con sede di missione nelle Regioni Puglia, Basilicata e Molise, autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia mediante exequatur con competenza territoriale sulla Puglia, Basilicata e Molise o parti di esse;
- Soci titolari non residenti: Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli, Agenti Consolari di carriera ed onorari che pur non avendo sede di missione nelle Regioni Puglia, Basilicata e Molise sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia mediante exequatur con competenza territoriale sulle Regioni Puglia, Basilicata e Molise o parti di esse.
- Soci aggiunti: i membri del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise che abbiano già ricoperto la carica di Console Generale, Console, Vice Console e Agente Consolare e che abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o per raggiunti limiti di età. I Soci aggiunti non hanno diritto di voto (salvo nel caso previsto dall'art. 20.3). I soci aggiunti pagano la quota associativa in misura ridotta del 50%.

6.2. L'ammissione dei Soci avviene su domanda scritta dell'interessato, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (nomina ed exequatur) da parte del Consiglio di Decanato e su conforme delibera del medesimo.

Art. 7 - Quote

7.1. I soci sono tenuti al versamento delle quote annuali di partecipazione nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea e ad osservare le norme statutarie.

Art. 8 - Perdita della qualità di Socio

8.1. La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi;

- a)** per dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Decanato;
- b)** per ritardato pagamento delle quote sociali dell'ultimo biennio;
- c)** per motivata deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Decanato, previo parere del Collegio dei Probiviri, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto; per aver tenuto o assunto comportamenti incompatibili con il prestigio della funzione;
- d)** nelle altre ipotesi previste dal Codice Civile.

8.2. Il Consiglio, prima di pronunciare la decadenza dalla qualità di Socio per morosità, invia al Socio moroso una diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della lettera stessa; trascorso tale termine il Socio moroso si considererà decaduto.

8.3. In nessun caso il Socio avrà diritto alla liquidazione di alcuna quota del patrimonio sociale, sia che intervenga lo scioglimento dell'Associazione, che in caso di dimissioni, esclusione o recesso del socio stesso.

Art. 9 - Organi Sociali

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Decano;
- il Consiglio di Decanato;
- un Vice Decano;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

9.2 La durata di ciascun mandato è di due anni, con possibilità di reincarico per un massimo di due mandati consecutivi.

TITOLO III COMPETENZE DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Assemblea

10.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante.

10.2.1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; viene convocata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Decano, mediante lettera o e-mail o fax spedito a tutti i Soci almeno otto giorni liberi prima della data di convocazione.

10.2.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

10.3 L'Assemblea è presieduta dal Decano, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Decano più anziano di nomina.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale.

Art. 11 - Assemblea

11.1. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo più uno dei Soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote sociali.

11.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci titolari presenti, di persona o per delega, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto.

11.4. L'Assemblea, tra l'altro è competente a:

a) definire il programma delle attività annuali, seguendo le indicazioni del Decano o le proposte dei componenti il Corpo Consolare;

b) stabilire la quota annuale per ciascun membro;

c) eleggere, ogni due anni, il Decano, il Vice Decano, il Segretario Generale, il Tesoriere, i restanti componenti del Consiglio di Decanato, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

d) approvare il rendiconto economico-finanziario e il bilancio di previsione che dovranno essere preventivamente trasmessi ai Soci unitamente alla convocazione;

e) esaminare tutte le questioni che possono interessare collettivamente i soci.

f) prendere atto della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

g) costituire organismi (camere arbitrali internazionali, centri studi, etc.) volti a facilitare le relazioni e l'interscambio commerciale internazionale;

11.5. L'Assemblea sarà, in ogni caso, convocata entro novanta giorni dal termine di ciascun esercizio anche in luogo diverso dalla sede sociale per l'approvazione della relazione del Consiglio di Decanato e del rendiconto economico finanziario e del bilancio di previsione. **11.6.** In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole della metà più uno dei Soci, qualora siano all'ordine del giorno deliberazioni concernenti:

a) lo scioglimento dell'Associazione;

b) la modifica degli scopi sociali.

Art. 12 - Elettorato attivo e passivo

12.1. Ogni ufficio consolare ha diritto ad un solo voto da esercitarsi dal suo componente di grado più elevato intervenuto in Assemblea.

12.2. Il socio impedito può delegare per iscritto altro Socio titolare. Non si possono ricevere più di due deleghe per ufficio consolare.

12.3. I Soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto a condizione che abbiano regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali.

12.4. Possono essere eletti alle cariche dell'Associazione esclusivamente i Soci titolari residenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.

Art. 13 - Votazioni

13.1. Le votazioni si tengono per alzata di mano, tranne quelle per il rinnovo delle cariche che si tengono a scrutinio segreto.

Art. 14 – Consiglio di Decanato

14.1. Il Consiglio di Decanato è composto da quattordici membri (Decano, vice Decano, dieci consiglieri, il Segretario Generale e il Tesoriere).

14.2. Il Consiglio di Decanato è preposto alla direzione delle attività dell'Associazione, agisce in conformità delle indicazioni assembleari, ed è responsabile verso i Soci del regolare funzionamento dell'Associazione nonchè del corretto impiego dei fondi.

14.3. Il Consiglio viene convocato tutte le volte che il Decano oppure il Segretario Generale ne ravvisino l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

14.4. Il Consiglio di Decanato è investito di tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione essendo di sua competenza tutto ciò che dalla Legge e dallo Statuto non viene espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

14.5. Il Consiglio di Decanato provvederà a tenere aggiornata la lista consolare, che verrà pubblicata periodicamente ed inviata gratuitamente a tutti i Soci, alle Autorità locali, agli altri Corpi Consolari ed a chi ne fa motivata richiesta.

14.6.1. Il Consiglio di Decanato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

14.6.2. Le riunioni del Consiglio di Decanato devono essere indette per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica.

14.6.3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

14.6.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Decano.

14.6.5. I membri del Consiglio che risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive saranno considerati decaduti dal mandato.

14.6.6. In caso di cessazione di taluno dei suoi componenti il Consiglio può procedere per cooptazione alla sua sostituzione fino alla successiva Assemblea.

14.7. Il Consiglio può delegare proprie funzioni, singolarmente o congiuntamente, ai consiglieri o anche conferire mandato per l'espletamento di particolari incarichi a singoli componenti del Corpo Consolare.

Art. 15 - Decano e Vice Decano

15.1. L'Associazione e il Consiglio di Decanato saranno presieduti dal Decano eletto dall'Assemblea di preferenza tra i Consoli di carriera, ed in subordine tra i consoli con maggiore anzianità di exequatur.

15.2. Il Decano provvede alle incombenze di cerimoniale ed alle altre richiamate nel presente statuto. Al Decano spettano speciali onori protocollari, secondo le consuetudini. **15.3.** Il Vice Decano assumerà le funzioni del Decano in caso di sua assenza o impedimento. **15.4.** Il Decano, previo parere favorevole del Consiglio di Decanato, può delegare al Vice Decano, parte delle sue funzioni.

Art. 16 - Segretario Generale

16.1. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale del Corpo Consolare e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Decanato.

16.2. Il Segretario Generale:

- redige e presenta il rendiconto economico-finanziario, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta;
- raccoglie e rende pubbliche le consuetudini del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise;
- conserva gli archivi del Corpo Consolare;
- tiene aggiornato l'elenco dei membri stessi;
- tiene i rapporti con le Autorità civili, religiose e militari;
- redige ed autentica i verbali degli organi collegiali.

Art. 17 - Tesoriere

17.1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, tra tutti i componenti del Corpo Consolare.

17.2. Al Tesoriere è demandato l'incarico di riscuotere somme, rilasciare quietanze e, su delibera del Consiglio di Decanato, aprire conti correnti sia presso l'Amministrazione Postale che presso gli Istituti di Credito.

17.3. Il Tesoriere tiene aggiornato l'elenco dei Soci al fine di constatarne la regolarità nei pagamenti delle quote sociali.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

18.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Soci nominati dall'Assemblea anche fra i non aventi diritto di voto ed ha potere di revisione contabile. Accerta la regolare tenuta dei conti, vista il rendiconto economico finanziario e presenta una relazione sulla gestione.

18.2. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio di classe più alta e più anziano di exequatur. Dura in carica un biennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.

18.3. Il Collegio prende le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Collegio dei Proviviri

19.1. Il Collegio dei Proviviri si pronunzia su ogni eventuale dissenso all'interno dell'Associazione.

19.2. E' costituito da tre Soci nominati dall'Assemblea anche fra i non aventi diritto di voto ed elegge nel suo seno un Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio di classe più alta e più anziano nella carica. Dura in carica un biennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.

19.3. Il Collegio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Segretario Generale emerito e Decano emerito

20.1. Al console a riposo che abbia ricoperto per più di cinque esercizi o dieci anni, anche non consecutivi, la carica di Segretario generale spetta il titolo di "Segretario generale emerito".

20.2. Al console onorario a riposo che abbia ricoperto la carica di Decano spetta il titolo di "Decano emerito".

20.3. Il Segretario Generale emerito ed il Decano emerito, soci aggiunti ai sensi dell'art. 6, anche se privi dell'elettorato passivo possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.

TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 21 - Entrate - Patrimonio Sociale

21.1.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)** dalle quote annuali dei Soci nella misura stabilita dall'Assemblea;
- b)** da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c)** da versamenti volontari da parte dei Soci;
- d)** da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Soci.

21.1.2. Il Socio dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso.

21.2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti dalle contribuzioni annuali dei Soci nella misura che l'Assemblea potrà fissare in rapporto all'andamento delle spese correnti, nonché delle contribuzioni particolari e volontarie; dagli interessi derivanti dai beni e dai valori appartenenti all'Associazione; ogni e qualsiasi altro bene pervenuto all'Associazione a qualsivoglia titolo.

21.3. E' fatto divieto di distribuire fra i soci, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Art. 22 – Esercizi Sociali

22.1. L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

22.2. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal il rendiconto economico finanziario.

TITOLO V VARIE

Art. 23 – Rimborsi ed indennità

23.1.1. Il Decano e gli altri componenti del Consiglio di Decanato, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri non hanno diritto ad alcun emolumento essendo le loro prestazioni prestate all'Associazione a titolo gratuito.

23.1.2. Avranno però diritto al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per l'attività svolta purchè autorizzata e richiesta dal Consiglio di Decanato.

Art. 24 - Libri sociali

24.1. L'Associazione oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge (libri verbali delle Assemblee, del Consiglio di Decanato) dovrà tenere anche un giornale di cassa.

24.2. Il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri dovranno trascrivere i loro atti e le loro deliberazioni in appositi libri.

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

25.1. In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

25.2. In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione Circolo il suo patrimonio sarà devoluto ad una associazione, ente o istituzione che abbia analoghe, prescelto dall'Assemblea, o, in mancanza, dal Consiglio di Decanato o dal(i) liquidatore(i) fra quelli che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge.

Art. 26 - Rinvio

26.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile Italiano, nonché alle convenzioni internazionali ed alle norme di diritto consuetudinario applicabili.